



Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO - ESAME DELLE QUESTIONI – PRINC DELLA “RAGIONE PIÙ LIQUIDA”

Descrizione

In base al principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”, è possibile invertire l’ordine logico-giuridico delle questioni dedotte in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l’interesse e la soluzione dell’intero giudizio. La Suprema Corte (ex multis, Cass., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ammette infatti la possibilità per il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene da sola sufficiente per la decisione, potendo poi la sentenza fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre deduzioni ed eccezioni, che non sono affrontate e decise. Il principio è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, per esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 47/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0047 CFA del 24 novembre 2022 (Procuratore Federale Interregionale/sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato, Rolando Carullo e della società ASD FCD Hellas Taurasi)